



CITTA' DI ALBANO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI E SOSTA

PARTE GENERALE

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art.188 del nuovo Codice della Strada(D.Lgs n.285/1992), dell'art.381 del Regolamento di esecuzione e di attuazione al CdS (DPR n.495/1992), del DPR n.503 del 1996, del DPR n. 151/2012 e del DPR 642/72 e s.m.i., il presente regolamento disciplina le seguenti procedure:

1. il rilascio, il rinnovo, il duplicato e la sostituzione dei contrassegni di parcheggio per disabili(di persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta).
2. la sosta c.d. "generica" per disabili.
3. la sosta cd."personalizzata" per disabili.

Art. 2 Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento ha il fine di:

1. realizzare il pieno rispetto della dignità umana e della libertà delle persone disabili e la piena integrazione nella società;
2. consentire la partecipazione delle persone disabili alla vita pubblica e privata, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
3. consentire la mobilità, l'accesso e la fruibilità dei luoghi pubblici da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie, permanenti o temporanee.

CAPO I CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI

Art. 1 Contrassegno di parcheggio per disabili

Gli Enti proprietari della strada, ai fini di cui all'art.188 c.1, del CdS, art.381 c.1 del DPR n.495/92, devono realizzare e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide, nonché ai sensi dell'art.7 c.1 lett.d) del CdS, i Comuni, nei centri abitati possono, con ordinanza, riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con impedita o limitata capacità motoria,munite dello speciale contrassegno.

Il Comune di Albano Laziale ,attraverso il Comando di Polizia Locale, per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, rilascia ai cittadini residenti apposita autorizzazione, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato<< contrassegno di parcheggio per disabili>> conforme al modello (europeo) previsto dalla raccomandazione n.98/376/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 4.6.1998, introdotto con DPR n.151 del 30.7.2012. Il contrassegno, che permette ai veicoli al servizio delle persone disabili la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio negli spazi appositi a tal fine riservati, è **strettamente personale**, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale e di tutti gli stati membri dell'Unione Europea ed è concesso a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un automezzo.

In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, **in originale**, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per ogni controllo.

Ai titolari del contrassegno di parcheggio per disabili, è, quindi, consentito sostare nelle apposite strutture loro riservate e debitamente segnalate, nonché avvalersi delle prerogative di cui al DPR n.503/1996; **viceversa, anche essi, secondo il principio generale di tutela della sicurezza della**

circolazione veicolare, sono tenuti a rispettare i divieti (art. 157 e 158 del CdS) prescritti per la generalità degli utenti della strada.

Dal che, le persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta e i non vedenti possono ottenere, previa visita e certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico -Legale dell'Unità Sanitaria Locale che attesti questa condizione(ex art. 381 c.3 del DPR n.495/1992), che crea nell'interessato una posizione di diritto soggettivo, il suddetto contrassegno di parcheggio per disabili.

Art. 2

Tipologie di contrassegno di parcheggio per disabili

Sono previste due tipologie di contrassegno di parcheggio per disabili:

- a) permanente (art.381 c.3 del DPR n.495/92);
- b) temporaneo (art.381 c.4 del DPR n.495/92).

Il contrassegno permanente può essere rilasciato, con le modalità di cui al c.3 dell'art.381 del DPR n. 495/1992, a tutti coloro i quali, previa specifica domanda al Comune di residenza, presentano una certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico- legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulti che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona **ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta**. Il rilasciato contrassegno ha validità di 5 anni, con possibilità di rinnovo con la presentazione di certificazione medica(medico curante) che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

Il contrassegno temporaneo(a tempo determinato) può essere rilasciato, con le stesse modalità di cui sopra, alle persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche; in tal caso la relativa certificazione medica, allegata all' istanza, deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. Trascorso tale periodo è ammissibile l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locatale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida giustificano un ulteriore rilascio (c.4 art. 381 del DPR n. 495/1992).

Art. 3

Modalità di rilascio, rinnovo, duplicato o sostituzione del contrassegno di parcheggio per disabili

Per il rilascio, rinnovo, duplicato o sostituzione del contrassegno di parcheggio per disabili occorre presentare istanza su apposita modulistica disponibile presso il Comando di Polizia Locale o scaricabile dal sito internet istituzionale www.comune.albanolaziale.rm.it

L'istanza, compilata in ogni suo punto e completa della documentazione richiesta (c.3 art.381 DPR 495/92) va presentata all'Ufficio Protocollo del Comando di Polizia Locale e/o all'Ufficio Protocollo dell'Ente, negli orari di apertura al pubblico.

Il Comando di Polizia Locale, previa verifica della documentazione allegata all'istanza, rilascia, entro 30 giorni, il contrassegno richiesto.

Qualora l'Ufficio competente trasmetta all'interessato richiesta di perfezionamento o di integrazione della documentazione presentata, il termine di giorni 30 decorrerà dalla data di richiesta di integrazione della documentazione mancante.

Per la concessione del contrassegno di parcheggio per disabili è necessario presentare apposita istanza, di cui al c. 1 del presente articolo, nella quale dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che legittimano la domanda e corredare la stessa della seguente documentazione:

PER RILASCIO DEL CONTRASSEGNO c.d. PERMANENTE (validità 5 anni):

- certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico- legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (c.3 art.381 del DPR 495/92);
- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- una foto formato tessera.

PER RINNOVO DEL CONTRASSEGNO c.d. PERMANENTE (validità 5 anni):

- certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio(effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta);
- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- una foto formato tessera.
- contrassegno posseduto.

PER RILASCIO DEL CONTRASSEGNO c.d. TEMPORANEO (a tempo determinato):

- per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, il contrassegno può essere rilasciato a tempo determinato con le stesse modalità di cui al c.3 dell'art. 381 del DPR n 495/92. In questo caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità(c. 4 art.381 del DPR 495/92);
- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- una foto formato tessera.
- marca da bollo di € 16,00.

PER RINNOVO DEL CONTRASSEGNO c.d. TEMPORANEO (a tempo determinato):

- trascorso il presumibile periodo di durata dell'invalidità a tempo determinato, di cui al punto precedente, è consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico- legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.
- Copia del documento d'identità in corso di validità del richiedente;
- una foto formato tessera;
- contrassegno posseduto.
- marca da bollo di € 16,00.

PER DUPLICATO DEL CONTRASSEGNO (in caso di deterioramento):

- originale del contrassegno di parcheggio per invalidi deteriorato;
- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- una foto formato tessera.
- contrassegno posseduto.

PER SOSTITUZIONE (duplicato) DEL CONTRASSEGNO (in caso di smarrimento o furto):

- denuncia, presso gli organi di polizia, di furto o smarrimento recante il numero e la scadenza del contrassegno;
- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- una foto formato tessera.

Le spese relative all'acquisto dei contrassegni invalidi e delle buste per la plastificazione sono a carico dell'ufficio competente al rilascio.

Art. 4

Modalità di utilizzo e restituzione del contrassegno di parcheggio per disabili

Il contrassegno di parcheggio per disabili è **strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale** . In caso di utilizzo, lo stesso deve essere esposto, **in originale**, in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo e prevede, oltre al pittogramma della persona in carrozzina, uno spazio dove riportare il numero di concessione e la data di scadenza. Per la tutela della privacy, le generalità dei richiedenti vengono specificate nel retro del contrassegno, dove viene inoltre apposta la foto in formato tessera.

Il sopra menzionato contrassegno deve essere **utilizzato esclusivamente in presenza del titolare** ed in nessun caso ceduto a terzi, **ne fotocopiato**. Lo stesso, come predetto al c.1 del presente art.4, **deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo , in modo che sia chiaramente visibile per i controlli ed esibito e consegnato su richiesta degli organi di polizia stradale.**

Assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 482 del C.P., la riproduzione fotostatica del permesso di parcheggio per disabili che tiene luogo dell'originale, quando il documento ha l'apparenza dell'originale e sia utilizzato come tale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica grossolana.

Nel caso di trasferimento della residenza del titolare in altro Comune, i permessi di circolazione e sosta ed il contrassegno di parcheggio per disabili dovranno essere riconsegnati all'Ufficio che li ha rilasciati;

Nel caso di furto o smarrimento, il titolare ,o chi ne fa le veci, dovrà presentare denuncia agli Uffici delle forze dell'ordine e richiesta di duplicato al Comando di Polizia Locale;

Nel caso di decesso del titolare, gli eredi dovranno provvedere a restituire immediatamente i permessi ed il contrassegno all'Ufficio che li ha rilasciati, comunicando anche l'eventuale utilizzo di un parcheggio per disabili “ personalizzato “ su strada pubblica al fine di programmarne la dismissione.

Art. 5

Sosta nelle zone a pagamento per i possessori del contrassegno di parcheggio per disabili

Il Comune di Albano Laziale, conformemente a quanto disposto dal c.5 dell'art.381 del DPR n. 495/92, stabilisce, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno secondo le modalità di cui all'art.11 c.5del DPR n.503/1996. Altresì, può prevedere la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati. Per le suddette agevolazioni si rimanda alle Deliberazioni di Giunta Comunale vigenti disciplinanti in materia.

Art. 6

Accesso nelle zone ZTL Comune di Roma per i possessori del contrassegno di parcheggio per disabili

Attualmente i titolari del contrassegno di parcheggio per disabili rilasciato da un Comune diverso da quello di Roma, per accedere nelle zone a traffico limitato della capitale, dovranno consegnare agli uffici preposti di Roma Capitale o a mezzo fax al numero indicato sul modulo, la seguente documentazione:

- il modulo compilato (scaricabile dal sito internet www.comune.roma.it ovvero, se disponibile, reperibile presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Albano Laziale);
- copia del documento di identità del richiedente;

- copia del contrassegno per disabili posseduto.

In assenza del titolare del contrassegno a bordo del veicolo è possibile contattare il numero 06 06 06 di Roma Capitale ed annunciare che si sta accedendo nella Zona a Traffico Limitato. Per autorizzare invece il transito della vettura nella Zona a Traffico Limitato, nel caso in cui la stessa non sia stata già comunicata a Roma servizi per la Mobilità, l'utente dovrà contattare il numero 06/57003 o il numero verde 800 154 451 per le persone con disabilità, entrambi attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00.

I cittadini possono contattare gli Uffici di Roma Capitale per informazioni circa eventuali modifiche in capo alla procedura.

CAPO II SPAZI DI SOSTA PER DISABILI

Art. 1 Chi può fare richiesta

La richiesta di istituzione di appositi spazi di sosta riservati ai veicoli al servizio dei disabili può essere presentata da:

- i cittadini residenti sul territorio di Albano Laziale e in possesso del contrassegno di parcheggio per disabili;
- enti e associazioni con finalità sociali e sanitarie, titolari di attività aperte al pubblico e/o di pubblico interesse, che abbiano sede legale sul territorio di Albano Laziale.

I possessori del contrassegno di parcheggio per disabili possono presentare:

- richiesta di spazi di sosta "generica" per invalidi;
- richiesta di spazi di sosta "personalizzata" per invalidi.

Art. 2 Sosta "generica" per invalidi

La sosta c.d. generica per invalidi è uno spazio auto, su area pubblica, riservato alla sosta dei veicoli adibiti al servizio di tutti i cittadini possessori di un contrassegno di parcheggio per disabili finalizzato a garantire e agevolare le esigenze di mobilità delle persone con disabilità.

Possono presentare la domanda tutti i cittadini residenti nel territorio di Albano Laziale titolari dello speciale contrassegno di parcheggio per disabili.

Art. 3 Modalità di presentazione della domanda per la sosta generica

Per la concessione di uno spazio c.d. generico di sosta riservato ai veicoli al servizio di persone disabili, è necessario presentare istanza in carta semplice, indicante il numero della concessione di contrassegno di parcheggio per disabili, corredata dalla fotocopia del documento di identità del richiedente.

L'istanza, corredata della documentazione di cui al precedente punto, dovrà essere presentata all'Ufficio protocollo del Comando di Polizia Locale e/o all'Ufficio Protocollo dell'Ente, negli orari di apertura al pubblico.

La domanda potrà essere accolta solo qualora:

- non vi sia la disponibilità di uno o più spazi di sosta riservati ai veicoli al servizio di persone disabili a meno di mt 50 dalla abitazione dell'istante;

- l'istituzione del suddetto spazio di sosta riservato non determini, a giudizio dell'Ufficio comunale preposto, intralcio o pericolo alla sicurezza della circolazione stradale;
- vi sia un'alta densità di traffico;
- la zona in esame, in generale, presenta problemi di carenza di posti auto per invalidi.

Art. 4

Istruttoria della richiesta di sosta c.d. generica

L'istruttoria dell'istanza presentata è di competenza del Comando di Polizia Municipale e comporta le seguenti fasi:

- verifica anagrafica del richiedente;
- verifica della documentazione presentata;
- verifica della sussistenza di tutte le prescritte condizioni per l'istituzione del posto auto generico;
- emissione dell'Ordinanza per l'istituzione del posto auto generico.

Entro 30 giorni dall'emissione dell'Ordinanza, l'Ufficio Tecnico, per quanto di relativa competenza, provvederà alla apposizione e manutenzione della prescritta segnaletica verticale e orizzontale atta alla riserva dello spazio alla sola sosta di tutti i veicoli al servizio delle persone disabili titolari dell'apposito contrassegno.

Art. 5

Sosta c.d. personalizzata per invalidi

La sosta c.d. personalizzata per invalidi (c.5 art.381 del DPR n. 495/92) consiste in un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del “ contrassegno di parcheggio per disabili” del soggetto autorizzato ad usufruirne a tal fine assegnato, a titolo gratuito, dal Comune con propria ordinanza, nei casi in cui ricorrono **particolari condizioni di invalidità** della persona interessata.

Il CdS non fornisce indicazioni in merito a quali siano le particolari condizioni di invalidità a cui subordinare il rilascio dello stallo personalizzato; la persona interessata (invalido, ovvero genitore, tutore...) nell'istanza, oltre all'accertamento sanitario che mette in risalto le particolari condizioni invalidanti, addurrà tutte le motivazioni ritenute utili ai fini di rappresentare le proprie esigenze sempre in relazione alla capacità di deambulazione.

Finalità della concessione di uno spazio di sosta ad personam è quello di garantire e agevolare le esigenze di mobilità e di **sosta del solo ed unico soggetto autorizzato ad usufruirne** e a tal fine assegnato con gli estremi del contrassegno di parcheggio disabili dallo stesso posseduto, nei casi in cui, come predetto, ricorrono particolari condizioni di invalidità dell'interessato. Stante la specificità soggettiva della destinazione di tali spazi di sosta, così come sopra individuati, in ogni caso, è escluso, per i medesimi, l'utilizzo per la sosta da parte di qualsiasi altro veicolo, anche, al servizio di persone disabili ancorché titolari di apposito contrassegno di parcheggio disabili

Art. 6

Requisiti per la concessione di uno spazio di sosta c.d. personalizzato

L'istanza per la sosta personalizzata può essere presentata dai cittadini residenti nel Comune di Albano Laziale e in possesso dei seguenti requisiti:

- essere titolare del contrassegno di parcheggio per disabili della validità di 5 anni (contrassegno permanente);
- essere in possesso del verbale di invalidità recante la dicitura: “Invalidità totale e permanente con impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore”.
- non disporre di uno spazio di sosta privato accessibile, o di altra area fruibile di proprietà del nucleo familiare;

La Sosta Personalizzata non potrà essere concessa nei casi in cui:

- il verbale di invalidità non rechi la dicitura “impossibilitato a deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore;
- vi sia disponibilità di posto auto condominiale, box, posto auto privato, da parte del disabile che guida o da parte del disabile che non guida o da parte dell’accompagnatore dello stesso;
- il richiedente e/o persona facente parte dello stesso nucleo familiare del richiedente non sia in possesso della patente di guida e/o di un’ autovettura;
- lo spazio di sosta, per motivi logistici e/o di sicurezza della circolazione stradale, sia realizzabile molto distante da casa (100 mt. circa), poiché in tal caso la distanza è considerata barriera architettonica e vanifica l’agevolazione alla mobilità costituita dalla sosta personalizzata;
- il luogo ove la persona interessata lavora dispone di uno spazio di sosta di pertinenza privato o di altro parcheggio di sua proprietà;
- il luogo di assegnazione della sosta personalizzata non assume le caratteristiche di zona ad alta densità di traffico.

In deroga a quanto previsto dai precedenti comma, la concessione di uno spazio di sosta personalizzato può essere prevista a favore di tutti i soggetti che abbiano gravi limitazioni di deambulazione ai sensi dell’art 3 commi 3 e 4 della legge 104/92, su valutazione degli uffici preposti, ferme restando le altre condizioni previste dal presente Regolamento e dalle vigenti disposizioni legislative disciplinanti in materia.

Art. 7

Modalità di presentazione della domanda

E’ possibile presentare istanza per l’istituzione di un posto auto per disabili c.d. personalizzato nei pressi dell’abitazione o del posto di lavoro nelle zone ad alta densità di traffico (densità di traffico intesa come difficoltà di trovare un luogo idoneo alla sosta nelle vicinanze della residenza o del posto di lavoro del soggetto in particolari condizioni di invalidità).

Per la richiesta di uno spazio di sosta personalizzato occorre presentare domanda su apposita modulistica disponibile presso il Comando di Polizia Locale o scaricabile dal sito internet istituzionale www.comune.albanolaziale.rm.it. L’istanza, compilata in ogni suo punto e completa della documentazione richiesta, va corredata dai seguenti atti:

- copia del verbale di invalidità recante la dicitura “ impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore;
- fotocopia della patente di guida del richiedente o di persona facente parte del nucleo familiare;
- fotocopia del libretto di circolazione dell’autovettura del richiedente o di persona facente parte del nucleo familiare;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000 con la quale si attesta che il luogo presso cui il disabile vive o lavora non dispone di area di parcheggio privato o di altre aree private fruibili.

L’istanza, corredata dalla documentazione di cui al precedente punto, va presentata all’Ufficio protocollo del Comando di Polizia Locale e/o all’Ufficio Protocollo dell’Ente, negli orari di apertura al pubblico.

Art. 8

Istruttoria della richiesta di sosta personalizzata

L’istruttoria dell’istanza presentata è di competenza del Comando di Polizia Locale e comporta le seguenti fasi:

1. verifica anagrafica del richiedente;
2. verifica della documentazione presentata;

3. verifica della sussistenza di tutte le condizioni prescritte per l'istituzione del posto auto ad personam;
4. emissione dell'Ordinanza istitutiva del posto auto personalizzato.

Entro 30 giorni dall'emissione dell'ordinanza, l'ufficio tecnico comunale, per quanto di relativa competenza, provvederà, conformemente alle modalità tecniche previste dal CdS e relativo Regolamento, alla individuazione di tale spazio di sosta mediante l'apposizione e manutenzione della prescritta segnaletica stradale orizzontale e verticale riportante in modo visibile gli estremi del contrassegno di parcheggio per disabili del solo soggetto autorizzato ad usufruirne.

E' fatta salva la possibilità, per i competenti enti ed uffici preposti, di porre in essere periodici controlli per accertare il perdurare dei requisiti prescritti nei confronti di coloro cui è stata concessa la sosta personalizzata presso l'abitazione e/o il luogo di lavoro.

Art. 9

Procedura per la rimozione degli spazi di sosta riservati ai disabili

Qualora decadano le condizioni che hanno portato alla predisposizione dello spazio di sosta a servizio delle persone invalide può essere presentata istanza agli Uffici competenti i quali provvederanno all'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale rimozione dello stallo;

Il titolare del contrassegno invalidi o i familiari che fruiscono dello spazio di sosta, qualora decadessero le condizioni legittimanti la riserva dello stesso, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione agli uffici competenti.

Sarà effettuata periodicamente dagli uffici comunali una ricognizione sulle concessioni degli spazi.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1

Trasparenza e integrità

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Il presente regolamento si inserisce in maniera coerente all'interno delle disposizioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione e nel "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità", approvato dal Comune di Albano Laziale, con i quali l'ente comunale intende contrastare e prevenire il fenomeno corruttivo attraverso adozione di misure a carattere organizzativo di trasparenza e integrità nonché attraverso la standardizzazione e la regolamentazione delle procedure.

Il Comune di Albano Laziale intende rispettare il principio della trasparenza e dell'integrità anche attraverso la possibilità di effettuare la rotazione nell'assegnazione dei procedimenti tra i servizi comunali, esposti a maggiori rischio, al fine di prevenire il verificarsi di fenomeni collusivi.

Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 22 della L. 241/90 e s.m.i., verrà tenuta a disposizione dei cittadini e pubblicata sul sito del Comune di Albano Laziale e nella sezione amministrazione trasparente affinché il cittadino possa prenderne agevolmente visione, sulla base delle prescrizioni normative e delle istruzioni fornite dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Art. 2 - Verifiche e controlli

Il Comune di Albano Laziale, esegue controlli attraverso verifiche formali e sostanziali, tese ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese. Il controllo formale si attua attraverso l'accesso ad archivi o banche dati

dell'Amministrazione Comunale di Albano Laziale e delle altre Pubbliche Amministrazioni, oppure per il tramite delle Forze dell'Ordine ed avvalendosi delle informazioni in loro possesso.

Il controllo sostanziale delle dichiarazioni si realizza attraverso ulteriori strumenti di verifica e in particolare per tutti i casi in cui sorgeranno fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sottoscritte.

Ogni tipo di documentazione prodotta può essere soggetta a verifiche a campione anche e di quelle di altri Enti dell'Amministrazione Pubblica secondo quanto consentito dalle leggi dello Stato (D.P.R. 445/00).

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e segg., del D.P.R. n. 445/2000, i controlli effettuati dall'Amministrazione sulle autocertificazioni sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

L'Ufficio preposto effettuerà verifiche periodiche sui decessi dei titolari di contrassegno invalidi e/o sosta personalizzata e una ricognizione periodica relativamente al mantenimento dei requisiti.

Art. 3 **Decadenza dei requisiti**

Qualora vengano a decadere le condizioni ed i requisiti per usufruire delle agevolazioni previste dal presente regolamento il titolare del contrassegno e/o il titolare del posto personalizzato è tenuto a comunicare la variazione delle condizioni ai competenti uffici comunali deputati al rilascio del contrassegno ed alla predisposizione e posizionamento della segnaletica stradale.

L'utilizzo improprio del contrassegno e dei posti auto riservati ai disabili comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste ai sensi degli artt. 126 bis e 188 del vigente codice della strada.

Art. 4 **Entrata in vigore e norme transitorie**

Le domande presentate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, e non ancora evase, verranno trasmesse formalmente al competente Comando di Polizia Locale per il seguito di competenza.

Il Servizio Sociale provvederà a trasmettere altresì gli elenchi dei soggetti già titolari del contrassegno di parcheggio per disabili e/o già titolari di spazio di sosta personalizzata.

Il presente regolamento annulla e sostituisce quello precedente ed entra in vigore dal giorno della pubblicazione.